

**RAPPORTO**  
della Commissione della Legislazione  
sul messaggio 27 maggio 1955 concernente un disegno di legge  
per la lotta contro la brucellosi dei bovini

(del 2 dicembre 1955)

La Commissione della Legislazione ha esaminato attentamente durante l'ultima sessione il progetto di legge summenzionato ed il messaggio del Consiglio di Stato del 27 maggio 1955 diretto a questo Gran Consiglio.

All'unanimità la Commissione ha deciso l'entrata in materia, ritenendo necessario ed indispensabile la continuazione della lotta contro le malattie infettive del bestiame bovino, così da completare quanto è già stato fatto in questo campo (lotta contro la febbre aftosa e contro la tubercolosi bovina).

La legge in esame rientra nel quadro dei disposti federali sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (Legge federale 3 ottobre 1951) e quelli dello statuto del latte del 29 settembre 1953, che hanno fissato i principi fondamentali della lotta contro la malattia di Bang o brucellosi.

Va inoltre detto che il Consiglio federale, con decreto 23 dicembre 1953 ed il Dipartimento dell'economia pubblica, con ordinanza 20 giugno 1954 hanno stabilito le direttive pratiche per un'azione collettiva nell'intento di risanare il patrimonio zootecnico nazionale, per cui è necessario che tutti i Cantoni provvedano ad allinearsi, senza ritardi, in tale campo.

Scopo della presente legge è quello di permettere di individuare i capi infetti, di isolarli ed eliminarli, così da proteggere e mantenere indenne dalla infezione il bestiame bovino; per giungere a tale scopo è indispensabile l'obbligatorietà della lotta contro l'aborto epizootico di Bang per tutto il Cantone, nonché la notifica al Dipartimento dell'agricoltura di ogni caso di aborto, il controllo dell'importazione (certificato veterinario) e dell'alpeggiatura, come pure la vaccinazione preventiva, la macellazione obbligatoria se necessaria, e la proibizione del commercio di latte contenente brucelle o dei prodotti da esso ricavati.

Per fronteggiare i danni derivanti ai proprietari di bestiame per la macellazione e la confisca della carne inatta al consumo, verrà creato presso il Dipartimento dell'agricoltura un fondo di compensazione alimentato dai contributi dovuti sia dai proprietari sia dagli acquirenti di ogni capo eliminato; l'indennizzo per il bestiame eliminato sarà dell'80 % del valore di stima del bestiame in questione, stima che viene effettuata da appositi periti nominati dal Consiglio di Stato e posti sotto la vigilanza diretta dell'Ufficio veterinario cantonale.

Sono a carico del Cantone le spese per prestazioni veterinarie, analisi e vaccinazione ordinate dagli organi cantonali.

Da ultimo devesi rilevare che secondo le assicurazioni date dal Consiglio di Stato, la presente legge verrà interpretata con larghezza di vedute e potrà servire per la lotta di altre malattie infettive, similari a quella della brucellosi, così da circoscrivere in ogni caso e tempestivamente i focolai d'infezione, met-

tendo al servizio dell'economia agricola gli ultimi metodi diagnostici e profilattici nel campo della lotta contro le malattie infettive del bestiame.

Per questi brevi motivi la Commissione della Legislazione propone di accogliere il surriferito disegno di legge proposto dal Consiglio di Stato.

*Per la Commissione della Legislazione :*

G. Probst, relatore

Bernasconi — Censi — Nessi — Pelli F.  
— Riva — Stefani — Visani — Tetta-  
manti — Zorzi

---